

Sommario

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
Art. 3 - DIRITTO DI OPZIONE.....	4
Art. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
Art. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONE E QUALIFICAZIONE (SOA).....	4
Art. 6 - REQUISITI DI PROGETTAZIONE.....	5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
Art. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	6
Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	6
Art. 9 - PROCEDURE DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO	6
Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	6
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	8
Art. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	9
Art. 13 - PROROGHE	9
Art. 14 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	9
Art. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	10
Art. 16 - PENALI IN CASO DI RITARDO	11
Art. 17 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA ..	11
Art. 18 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	12
Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	12
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	14
Art. 20 - ANTICIPAZIONE	14
Art. 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO	14
Art. 22 - PAGAMENTI A SALDO	15
Art. 23 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	15
Art. 24 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	16
Art. 25 - REVISIONE PREZZI	16
Art. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO	16
CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE.....	17
Art. 27 - LAVORI A CORPO.....	17
Art. 28 - LAVORI IN ECONOMIA	17
Art. 29 - VALUTAZIONE DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	18
Art. 30 - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – GESTIONE RIFIUTI E ONERI PER LA DISCARICA 18	
CAPO 6 – CAUZIONE E GARANZIE	21
Art. 31 - CAUZIONE PROVVISORIA.....	21
Art. 32 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	21
Art. 33 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA.....	21

CAPO 7 – DISPOZIONI PER L'ESECUZIONE.....	23
Art. 34 - ESPRORI E NORME PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC.	23
Art. 35 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI.....	23
Art. 36 - ARCHEOLOGIA	24
Art. 37 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	24
Art. 38 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	25
Art. 39 - VARIAZIONE DEI LAVORI.....	25
Art. 40 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONE PROGETTUALI	25
Art. 41 - PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI FACCIATA, MOCK-UP E PROVE DI TENUTA.....	26
Art. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	26
CAPO 8 – DISPOZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
Art. 43 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	27
Art. 44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	27
Art. 45 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)	27
Art. 46 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	27
Art. 47 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	27
Art. 48 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	28
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	30
Art. 49 - SUBAPPALTO	30
Art. 50 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	31
Art. 51 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	31
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	32
Art. 52 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	32
Art. 53 - ACCORDO BONARIO	32
Art. 54 - RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
Art. 55 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	34
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	35
Art. 56 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	35
Art. 57 - TERMINI PER IL COLLAUDO.....	35
Art. 58 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	35
CAPO 12 – NORME FINALI	36
Art. 59 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	36
Art. 60 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	39
Art. 61 - BREVETTI DI INVENZIONE	39
Art. 62 - CUSTODIA DEL CANTIERE	40
Art. 63 - CARTELLO DI CANTIERE	40
Art. 64 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	40

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Science Centre" di Napoli, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023. 2. L'intervento complessivo è articolato in due lotti funzionali/prestazionali distinti, in coerenza con il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di gara:
 - a) Prestazione Principale (Stralcio 1): Comprende la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere relative al Primo Stralcio Funzionale.
 - b) Prestazione Opzionale (Completamento): Comprende la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di completamento dell'intero intervento sulla base del PFTE già approvato, attivabile alle condizioni di cui al successivo articolo relativo al Diritto di Opzione.
2. La descrizione dettagliata delle opere è riportata negli elaborati del PFTE e nella Relazione Generale allegata.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di completamento, ammonta a € 52.561.229,18 (oltre IVA e oneri di legge) di cui € 50.661.888,89 per lavori, € 922.829,43 per oneri della sicurezza e € 976.510,86 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
2. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera indicati di seguito non sono soggetti a ribasso.
3. L'appalto è suddiviso come segue:

A) PRESTAZIONE PRINCIPALE (STRALCIO 1) - Oggetto di affidamento L'importo a base di gara per il primo stralcio è pari a € **15.545.086,89**, così ripartito:

- a.1) Lavori a corpo (soggetti a ribasso): € 14.915.154,65
 - di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso): € 2.825.677,43
- a.2) Progettazione Esecutiva e CSP (soggetti a ribasso): € 358.245,89
- a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 271.686,35

B) PRESTAZIONE OPZIONALE (COMPLETAMENTO) - Oggetto di opzione L'importo stimato per il lotto di completamento è pari a € **37.016.142,29**, così ripartito:

- b.1) Lavori a corpo (soggetti a ribasso): € 35.746.734,24
 - di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso): € 5.499.444,20

b.2) Progettazione Esecutiva e CSP (soggetti a ribasso): € 618.264,97

b.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 651.143,08

Art. 3 - DIRITTO DI OPZIONE

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la Fondazione IDIS si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico l'esecuzione della Prestazione Opzionale (Completamento) descritta all'Art. 2, punto B.
2. L'opzione potrà essere esercitata entro 36 mesi dal collaudo delle lavorazioni relative alla Prestazione Principale, subordinatamente al reperimento della copertura finanziaria necessaria ed è fatta salva la possibilità di suddividere la Prestazione Opzionale in ulteriori lotti, in relazione all'importo del finanziamento eventualmente ottenuto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché, neanche a titolo di mera aspettativa a realizzare le opere e i servizi di cui alla Prestazione Opzionale.
3. Superato il predetto limite temporale senza che venga esercitato il diritto di opzione da parte del Soggetto Beneficiario, l'Appaltatore potrà legittimamente rifiutare di eseguire le prestazioni di cui alla Prestazione Opzionale, non sussistendo più alcun vincolo giuridico in tal senso.
4. In caso di attivazione dell'opzione, i prezzi contrattuali saranno determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara agli importi a base d'asta del lotto opzionale, eventualmente aggiornati secondo le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice.

Art. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "**a corpo**". L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, salvo le revisioni prezzi di legge.
2. L'offerta economica presentata dall'Appaltatore dovrà indicare distintamente il ribasso unico percentuale **offerto sia sulla componente Lavori che sulla componente Progettazione.**

Art. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONE E QUALIFICAZIONE (SOA)

1. Le lavorazioni sono classificate come segue, ai sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

LAVORI	Categoria	Classifica SOA	Importo	Oneri di Sicurezza	Incidenza Manodopera	TOTALE	SUBAPP. (%)
Opere Civili	OG 1	VIII	23.951.404,34 €	436.285,77 €	4.808.857,43 €	24.387.690,11 €	SI (fino al 40%)
Opere strutturali speciali (Fondazioni)	OS 21	V	4.145.803,44 €	75.517,70 €	552.764,58 €	4.221.321,14 €	SI (fino al 100%)
Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A	V	4.046.077,83 €	73.701,15 €	982.638,99 €	4.119.778,98 €	SI (fino al 100%)
Impianti interni elettrici	OS 30	VII	10.401.026,81 €	189.459,46 €	964.360,87 €	10.590.486,27 €	SI (fino al 100%)
Impianti Fotovoltaici	OG 9	III	543.105,00 €	9.892,91 €	80.033,51 €	552.997,91 €	SI (fino al 100%)
Impianti Termici e Condizionamento	OS 28	VI	7.050.004,56 €	128.419,05 €	867.664,05 €	7.178.423,61 €	SI (fino al 100%)
Impianti Idrico-Sanitario e Antincendio	OS 3	III	524.466,91 €	9.553,40 €	68.802,20 €	534.020,31 €	SI (fino al 100%)
TOTALE			50.661.888,89 €	922.829,43 €	8.325.121,63 €	51.584.718,32 €	

2. Le categorie OS21, OS18-A, OS30 e OS28 sono definite SIOS (Strutture, Impianti e Opere Speciali) di rilevante complessità tecnica o economica.
3. L'operatore economico deve possedere attestazione SOA adeguata agli importi complessivi (Stralcio 1 + Prestazione Opzionale (Completamento) Oggetto di opzione) o impegnarsi a costituire RTI secondo le norme vigenti.

Art. 6 - REQUISITI DI PROGETTAZIONE

1. L'operatore economico dovrà possedere, o indicare i progettisti incaricati in possesso dei seguenti requisiti per la redazione del Progetto Esecutivo, classificati secondo il D.M. 17/06/2016:

ID Opere	Descrizione	Importo Progettazione (€)	Grado Complessità
E.13	Edifici con caratteristiche particolari (Musei, Science Centre)	€ 24.387.690	1.20
S.04	Strutture complesse (Acciaio + Fondazioni speciali)	€ 8.341.100	0.90
IA.02	Impianti Termo-meccanici, Idrici, Antincendio	€ 7.712.444	0.85
IA.03	Impianti Elettrici, Speciali, Fotovoltaico	€ 11.143.484	1.15

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di sviluppare il Progetto Esecutivo e il coordinamento delle fasi costruttive mediante metodologia BIM (Building Information Modeling), garantendo un livello di definizione (LOD) adeguato alla fase esecutiva per tutte le discipline (architettónica, strutturale e impiantistica).
3. Al fine di prevenire varianti in corso d'opera dovute a interferenze fisiche tra gli elementi costruttivi, l'Appaltatore è tenuto a effettuare, prima dell'inizio dei lavori e contestualmente alla validazione del Progetto Esecutivo, una verifica sistematica delle interferenze (Clash Detection) mediante software dedicati.
4. In particolare, dovrà essere certificata la risoluzione di tutte le "Hard Clashes" tra: a) Le strutture metalliche portanti (travi reticolari, controventi, nodi) e le reti impiantistiche aerauliche (canali HVAC di grandi dimensioni); b) Le opere di fondazione/interrate e le reti dei sottoservizi; c) Gli elementi di facciata e le sottostrutture di sostegno.
5. La consegna del "Report di Clash Detection", attestante l'assenza di conflitti geometrici critici ("Zero Clashes"), costituisce documento propedeutico e necessario per l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante e per l'emissione del provvedimento di "bon per l'esecuzione" delle relative opere.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 che trova applicazione esclusivamente per quanto compatibile con il D.lgs. 36/2023, con i relativi allegati e con il presente Capitolato Speciale, che prevale in ogni caso;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto integrato dai disciplinari prestazionali allegati al PFTE ;
 - c) il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di gara, composto da tutti gli elaborati grafici, descrittivi ed economici (Relazioni, Tavole architettoniche, disciplinari tecnici e prestazionali, tavole strutturali e impiantistiche, ecc.);
 - d) il Progetto Esecutivo che sarà redatto dall'Appaltatore e validato/approvato dalla Stazione Appaltante secondo i dettami del D.Lgs. 36/2023;
 - e) l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
 - f) l'Offerta Economica e l'elenco prezzi unitari (contrattualizzati per la valutazione di eventuali varianti);
 - g) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
 - h) il Cronoprogramma dei lavori.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) e il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
3. Le quantità delle singole voci riportate nei computi metrici estimativi del progetto a base di gara, trattandosi di appalto stipulato "a corpo", hanno valore meramente indicativo per la definizione dell'importo complessivo e non costituiscono vincolo contrattuale per la contabilizzazione, che avverrà a percentuali di avanzamento sull'importo a corpo.

Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

6. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti, delle norme tecniche vigenti e di tutti i documenti progettuali.
7. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave e delle discariche e di aver valutato tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera e sulla determinazione dei prezzi, che si intendono comprensivi di ogni onere.

Art. 9 - PROCEDURE DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO

1. In caso di liquidazione giudiziale, risoluzione o recesso dal contratto per cause previste dalla legge o dal presente capitolato, la Stazione Appaltante applica le procedure previste dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 per l'interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara o per l'indizione di nuova procedura.

Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'Appaltatore deve indicare formalmente (via PEC), prima della stipula, un proprio rappresentante tecnico e legale (Direttore Tecnico di Cantiere) dotato dei poteri necessari per la condotta dei lavori.
2. Resta fermo il diritto della Fondazione IDIS di esigere, per gravi motivi e previa motivazione, la sostituzione del rappresentante dell'Appaltatore o del Direttore di Cantiere, senza che ciò dia diritto ad indennità.

3. L'Appaltatore deve eleggere domicilio legale e digitale (PEC) ai fini delle comunicazioni ufficiali.

Art. 11 - NORME SUI MATERIALI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

1. Tutti i materiali, componenti e sistemi utilizzati devono rispettare i requisiti di qualità e prestazione previsti dal progetto e dalle norme UNI/EN vigenti.
2. L'Appaltatore è obbligato al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per l'Edilizia, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, n. 256 (o normativa vigente al momento dell'esecuzione).
3. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare in qualsiasi momento materiali non conformi o deperiti, ordinandone la rimozione immediata dal cantiere a spese dell'Appaltatore.
4. Nessun materiale può essere messo in opera senza la preventiva accettazione del Direttore dei Lavori (processo di *Material Submittal*).

Art. 12 - VALUTA E TERMINI

1. Tutti i valori economici sono espressi in Euro (€).
2. I termini temporali si computano secondo il calendario gregoriano e le disposizioni del codice civile e del Regolamento CEE n. 1182/1971. Se non diversamente specificato, i giorni si intendono naturali e consecutivi.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.
3. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
4. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la committenza ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Responsabile Unico del Progetto.

Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la committenza ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

5. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori. Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
6. Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Committenza, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è pari a giorni 942 naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, o in caso di consegna parziale dei lavori dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'andamento meteorologico stagionale.
3. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla committenza, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 13 - PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
2. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della committenza.
3. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 14 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:
 - a. quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al Responsabile Unico del Progetto entro 5 giorni;
 - b. per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del Responsabile Unico del Progetto.
2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:
 - a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.
3. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
4. Nel caso di sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Cessate le cause di sospensione, il Responsabile Unico del Progetto ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.
6. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il Responsabile Unico del Progetto non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.
7. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice:

$$O_{\text{sgi,max}} = 0,65 \cdot (I_c - U_i - S_g) \cdot g_{\text{sosp}} / T_{\text{contr}}$$

dove:

- $O_{\text{sgi,max}}$ = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere
- I_c = importo contrattuale
- U_i = utile di impresa = 10% I_c
- S_g = spese generali = 15% I_c
- T_{contr} = tempo contrattuale
- g_{sosp} = giorni sospensione

10. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
11. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
12. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali

Art. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Progetto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Committenza si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 16 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Committenza non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le suddette penali saranno applicate in fase di emissione del Conto Finale di cui all'articolo 24.

Art. 17 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale mensile e progressivo dell'avanzamento dei lavori. Inoltre, al programma in parola sarà allegata una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli
2. L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
 - a) delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
 - b) della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - c) delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
 - d) dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
3. Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, entro cinque giorni, l'impresa predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Committenza, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Committenza;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi da Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Committenza o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Committenza;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto da Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Committenza al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.

Art. 18 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Committenza, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma Committenza può dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore ai sensi del suddetto art. 122, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti da Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Committenza può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. L'anticipazione sarà recuperata progressivamente all'avanzamento dei lavori mediante ritenuta del 20 per cento (20%) su ogni singolo certificato di pagamento emesso di cui al successivo art. 23.
6. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti compresa l'aliquota dell'anticipazione, raggiungono un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori.
4. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del SAL il Responsabile Unico del Progetto emette il conseguente certificato di pagamento.
5. La Committenza provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, la liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC.

Art. 22 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Progetto; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Progetto formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento avverrà con le modalità di cui all'articolo 125, comma 7, del Nuovo Codice dei contratti.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.

Art. 23 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 7 (sette) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Committenza per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Committenza abbia provveduto al pagamento, decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento interessi di mora di cui al comma precedente.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,

rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Committenza non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 24 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 2, per causa imputabile alla Committenza, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura determinata al precedente articolo 25.

Art. 25 - REVISIONE PREZZI

1. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
3. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.
4. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal Responsabile Unico del Progetto.
6. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto.
7. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
8. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

Le disposizioni in materia di contabilità, sospensioni, riserve e liquidazioni contenute nel presente Capitolato hanno natura pattizia e trovano applicazione nei limiti di incompatibilità con il D.lgs. 36/2023 e i relativi allegati.

Art. 27 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella del precedente articolo, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 28 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.
2. Per i lavori che la Direzione Lavori crederà opportuno eseguire in economia l'Impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.
3. Il ribasso contrattuale sarà applicato solo sui materiali, sulle spese generali e sull'utile d'impresa.
4. Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.
5. Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.
6. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della Direzione Lavori.
7. Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

8. Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.
9. Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.
10. Per il noleggio degli autocarri e simili verrà corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
11. Nei prezzi si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente che, ove occorra, dovrà essere qualificato.
12. I mezzi di trasporto devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
13. La valutazione delle materie fatte trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento al percorso utile, escluso cioè il trasporto a vuoto.
14. I materiali devono essere resi a piè d'opera regolarmente accatastati o disposti in opportuni recipienti o sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura.
15. I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.
16. L'Impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei Lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia.
17. Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

Art. 29 - VALUTAZIONE DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 30 - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – GESTIONE RIFIUTI E ONERI PER LA DISCARICA

1. La corresponsione dei lavori e somministrazioni su fatture avverrà secondo le disposizioni contenute nell'Allegati II.14 del D.leg. 36/2023. Tali lavori e somministrazioni saranno sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, saranno pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate dall'appaltatore.
2. L'Appaltatore, per tutte le attività e le lavorazioni regolate dal presente Capitolato, assume la qualifica di "produttore di rifiuti" di cui all'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. 152/06, così come modificato dall'art. 11, comma 16-bis della legge n. 125 del 2015 e, pertanto, è tenuto ad applicare tutte le norme sulla gestione dei rifiuti.
3. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06, questi

- dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità alla Direzione Lavori per le relativa verifica ed approvazione.
 5. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritte dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
 6. La gestione di terre e rocce da scavo, prodotte dall'Appaltatore nel corso delle prestazioni richieste in contratto, è disciplinata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. In particolare, prima dell'inizio dei lavori di scavo, l'Appaltatore è tenuto ad attestare l'eventuale impiego di tali materiali come "sottoprodotti" mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120; l'effettivo utilizzo dei suddetti materiali come "sottoprodotti" dovrà poi essere attestato dall'Appaltatore all'autorità competente mediante la "Dichiarazione di avvenuto utilizzo", ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
 7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione dei rifiuti e dei succitati sottoprodotti, nonché delle discariche utilizzate e di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.
 8. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle normative citate, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione di tutti i materiali di risulta che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità del presente Capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.
 9. Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.
 10. Sono a carico dell'Appaltatore e non rimborsabili dalla Stazione appaltante le seguenti attività:
 - le indagini, di ogni genere, per la caratterizzazione preliminare dei rifiuti;
 - eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
 - eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
 - eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio, nei limiti consentiti dalla norma;
 - eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
 11. La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata dietro presentazione fattura regolarmente quietanzata e bolla di smaltimento. Per la corresponsione di tali oneri l'appaltatore dovrà trasmettere un fascicolo contenente: analisi di caratterizzazione dei rifiuti, copie dei FIR di smaltimento effettuati presso la discarica autorizzata corredati da scontrino di pesatura e dalle quali si evincano, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la data di smaltimento, la tipologia del materiale smaltito ed il relativo volume/peso, autorizzazione vigente della discarica di conferimento, fatture di smaltimento. Solo a termine dell'esito positivo della suddetta verifica il Direttore dei Lavori provvederà all'inserimento in contabilità del rimborso dei citati oneri di discarica.
 12. L'importo netto (esclusa IVA) della fattura relativa agli oneri di discarica, dovrà essere aumentato del 15% a compenso degli oneri di gestione impresa e dell'anticipazione economica.
 13. La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente alla

consegna dei lavori l'elenco delle discariche autorizzate che intende utilizzare durante l'esecuzione dei lavori nonché tutte le autorizzazioni vigenti e l'elenco prezzi applicato per ogni tipologia di CER per la preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori.

14. L'impresa, ai fini del riconoscimento e della successiva contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà trasmettere il fascicolo, di cui al precedente comma 11, con cadenza mensile, pena applicazione di penali, ed ogni altra informazione ritenuta necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa.
15. La corresponsione degli oneri di trasporto a discarica, esclusivamente con i prezzi di elenco prezzi, con la sola esclusione per i materiali di risulta di natura metallica (carpenterie in ferro, chiusini in ghisa, etc.) per i quali non è previsto alcun onere.

CAPO 6 – CAUZIONE E GARANZIE

Art. 31 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 è richiesta una garanzia provvisoria pari al 1% (un per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 106 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) da istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente
 - b) da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Art. 32 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 117, commi 7, secondo periodo. La garanzia è presentata in originale alla Committenza prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia sarà svincolata per intero dalla Committenza previa richiesta dell'Appaltatore ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La Committenza può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committenza senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committenza; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una

garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Committenza secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) essere pari all'importo del contratto.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committenza;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committenza.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del D.lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. L'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore ad euro 1.000.000,00.
8. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori in oggetto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari ad euro 500.000,00.

CAPO 7 – DISPOZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - ESPRORI E NORME PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC.

1. Le opere da eseguire ricadono su un'area di proprietà della Fondazione IDIS.
2. L'appaltatore dovrà, appena avuta la consegna dei lavori, accertare, anche con specifica verifica sui luoghi, che tutte le opere ricadano sulle aree su cui è stata prevista l'occupazione temporanea o su aree già di proprietà pubblica.
3. Tutte le suddette attività, come le procedure espropriative, sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi incluse nei prezzi offerti, salvo le indennità per gli espropri o servitù, che saranno anticipate dall'Impresa ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato e rimborsate dalla Committenza al primo SAL utile successivo.
4. Le occupazioni temporanee delle aree saranno effettuate dall'appaltatore in armonia con l'avanzamento dei lavori, in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al rispetto del programma di avanzamento dei lavori.
5. Sono altresì a carico dell'impresa gli eventuali maggiori oneri e danni derivanti dalla protrazione delle occupazioni oltre i limiti fissati.
6. L'impresa provvederà tempestivamente, per nome e per conto della Committenza, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla-osta e quanto occorre per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere.
7. Le tasse, i diritti, i depositi cauzionali, ed ogni altra spesa da liquidare per l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., nonché i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi, restano a carico dell'appaltatore.
8. Gli oneri di concessione, i canoni, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino saranno anticipate dall'Impresa ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato e rimborsate dalla Committenza al primo SAL utile successivo.
9. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti al ritardato ottenimento di permessi, autorizzazioni, ecc..
10. Nel caso in cui l'impresa ritenesse, per sua comodità, di dover disporre di ulteriori aree oltre quelle strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori, ne provvederà all'occupazione in nome proprio ed a proprie cura e spese in via bonaria. Ovvero potrà richiedere alla Committenza, che si riserva la facoltà insindacabile di decidere in merito, di attivare la procedura di occupazione temporanea di cui all'art. 49 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e s.m.i.; ove la detta procedura sia attivata i relativi costi indennitari fanno esclusivo carico all'appaltatore.

Art. 35 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. Le aree interessate dai lavori di nuova realizzazione del presente affidamento devono essere considerate "sospette minate".
2. Per quanto sopra, resta espressamente stabilito che i compensi contrattuali comprendono e compensano tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sopportare per l'esecuzione delle operazioni necessarie per lo sminamento e la bonifica da ordigni esplosivi di dette aree.
3. Tali operazioni potranno comprendere il preventivo disboscamento, il taglio delle erbe, la bonifica superficiale e quella in profondità. Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica l'Appaltatore sarà tenuta all'osservanza di tutte le norme, modalità e prescrizioni in materia di bonifica da mine ed altri ordigni esplosivi, in materia di rimozione, maneggio, trasporto, conservazione e distruzione di proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed assicurazione del personale impiegato.
4. L'Appaltatore è, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite nel corso dei lavori dal competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorità di P.S. e dai Vigili del Fuoco.

5. I lavori di bonifica saranno eseguiti a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore che ne assume ogni responsabilità, restandone sollevati la Direzione Lavori e la Stazione appaltante, nonché la Direzione del Genio Militare.
6. Il prezzo contrattuale comprende e compensa anche tutti gli oneri indiretti connessi alla presenza di ordigni esplosivi, quali le soggezioni generali e particolari derivanti dallo sviluppo dei lavori, le limitazioni nell'impiego di mezzi meccanici, ecc.
7. La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere, al termine delle operazioni, il collaudo dei lavori di bonifica da parte della competente Autorità Militare o di altri soggetti, restando stabilito che gli oneri e le spese relative sono a totale carico dell'Appaltatore.
8. Pertanto, gli oneri di qualsiasi natura ed entità, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano considerate "sospette minate", non costituiscono motivo perché l'Appaltatore possa richiedere particolare compensi e/o la modifica del programma di avanzamento dei lavori.

Art. 36 - ARCHEOLOGIA

1. L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che la Soprintendenza Archeologica della Provincia di Napoli ha disposto e dovesse disporre durante il corso dei lavori.
2. Per l'esecuzione delle eventuali indagini dovrà essere impiegato un mezzo meccanico attrezzato con benna liscia procedendo con scavo cauto per livelli successivi e le pareti dei saggi e delle trincee dovranno essere adeguatamente pulite con la messa in evidenza dei vari strati antropici e/o naturali e dovrà essere prodotta una documentazione grafica e fotografica. Nel caso di rinvenimento di evidenze archeologiche le indagini dovranno essere condotte con metodo stratigrafico secondo le indicazioni impartite dal Funzionario archeologo competente e la documentazione, da consegnare sia in formato cartaceo sia in formato digitale, dovrà essere redatta secondo gli standard dell'ICCD.
3. Tempi e modalità delle suddette indagini dovranno essere concordati preliminarmente con la competente Soprintendenza.
4. Le eventuali attività di scavo archeologico preventivo o a seguito di ritrovamento durante le lavorazioni di scavo saranno ricompensate con liste in economia ai sensi del precedente articolo 32.
5. Tutti i lavori di scavo per la realizzazione della trincea per la posa in opera della condotta in oggetto e per le opere accessorie dovranno essere continuativamente eseguiti in regime di assistenza scientifica qualificata.
6. Gli oneri per la suddetta attività di assistenza scientifica saranno anticipati dall'Appaltatore, previa autorizzazione da parte della Direzione Lavori, e rimborsati dalla Committente all'emissione dei SAL.
7. Le eventuali attività di scavo archeologico e di assistenza scientifica dovranno essere eseguite da professionisti archeologi, in possesso di laurea e specializzazione/dottorato in archeologia, che abbiano maturato un'esperienza post-laurea su cantieri di scavo archeologico il cui *curriculum* dovrà essere trasmesso alla competente Soprintendenza per l'approvazione.

Art. 37 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Impresa sempre che i lavori siano stati iscritti a libretto.
2. I danni di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori entro tre giorni dall'evento, a pena del diritto di risarcimento.
3. Resta esplicitamente escluso il riconoscimento dei danni, anche se dovuti a causa di forza maggiore, agli scavi, rinterri, attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di sostegno, baracche e di ogni altra opera provvisoria, nonché ai materiali di costruzione approvvigionati a piè d'opera.
4. Inoltre, nel caso di allagamenti e di interrimenti di manufatti costruiti con l'appalto, resta escluso qualsiasi compenso per gli aggrottamenti, anche di cavi, per l'espurgo e la pulizia di canali, fogne, fognoli, corsetti, caditoie stradali, ecc., anche se gli allagamenti ed il formarsi dei depositi e degli interrimenti siano dovuti a cause di forza maggiore.

5. È, altresì escluso il riconoscimento dei danni, anche sotto forma di semplice deterioramento, per qualsiasi causa verificatasi ai macchinari, apparecchiature idrauliche ed elettriche, cavi elettrici e telefonici, tubi e pezzi speciali e ad ogni altra opera elettromeccanica, fino alla loro completa messa in opera ed a prove in opera eseguite con esito positivo.

Art. 38 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.
2. All'infuori dell'orario normale, come pure quello nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte del personale di Direzione Lavori senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione.
3. Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario l'Appaltatore non avrà diritto a compenso di sorta, né ad indennità.
4. Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Impresa nei casi di lavoro continuativo di sedici ore e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni), che dovrà essere stabilito su turni di otto ore ciascuno.

Art. 39 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Committenza si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Committenza, ove questa sia prescritta dalla legge.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 40 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONE PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, la Committenza procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.
2. In tal caso, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali.

Art. 41 - PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI FACCIATA, MOCK-UP E PROVE DI TENUTA

1. In considerazione della rilevanza architettonica e prestazionale dell'involucro esterno (facciate in UHPC, vetrate e sistemi di ancoraggio), l'Appaltatore è obbligato a verificare preventivamente le scelte progettuali attraverso la realizzazione di un modello in scala reale ("Mock-up").
2. Il Mock-up dovrà riprodurre una porzione significativa della facciata, comprensiva di tutti gli elementi critici (nodi strutturali, agganci, pannelli in UHPC, infissi, sigillature e coibentazioni), secondo le dimensioni e le modalità indicate dalla Direzione Lavori.
3. Il Mock-up dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'Appaltatore, a specifici test di laboratorio presso istituti certificati e riconosciuti, volti a validare: a) La tenuta all'acqua (statica e dinamica); b) La permeabilità all'aria; c) La resistenza al carico del vento; d) La resistenza agli urti (corpo molle e corpo duro); e) La resistenza meccanica dei sistemi di fissaggio dei pannelli in UHPC.
4. L'esito positivo delle prove sul Mock-up e la successiva approvazione scritta da parte della Direzione Lavori costituiscono condizione vincolante e imprescindibile ("Hold Point") per l'avvio della produzione in serie dei componenti di facciata e per il loro montaggio in cantiere.
5. Qualora i test evidenziassero difformità prestazionali rispetto ai requisiti di progetto, l'Appaltatore dovrà apportare, a proprie spese, tutte le modifiche tecniche necessarie e ripetere le prove fino al raggiungimento dei risultati richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di proroghe sui tempi contrattuali.
6. Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione del Mock-up, dal trasporto, dalle prove di laboratorio e dall'eventuale smaltimento sono da intendersi interamente compresi nell'importo contrattuale a corpo offerto.

Art. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al progetto a base di gara di cui al precedente articolo 3 comma 3, ribassati in conformità al ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara.
2. Qualora tra i prezzi indicati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 3 comma 3 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, determinati secondo l'ordine prioritario nel seguito riportato:
 - Elenco Prezzi del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Campania per l'anno corrente.
 - Nuovi prezzi elaborati in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato I.14 del D.Lges. 36/2023.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del Decreto Legislativo 81/2008 e s. m. e i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 45 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e i..
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

Art. 46 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione (CSE), un piano operativo di

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 51, del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 47.

Art. 48 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
5. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste nel piano di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali indicazioni di legge, comporteranno in ogni caso l'applicazione di una penale variabile da € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a seconda della gravità della accertata difformità e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non potrà essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.
6. A titolo di esempio si riportano le tipologie di non conformità con la relativa entità (lieve e grave); l'elenco è esclusivamente indicativo e non esaustivo:

A. non conformità lievi rilevate in cantiere e normalmente corrette sul posto:

- mancato utilizzo in cantiere dei DPI e del vestiario in dotazione;
- segnaletica stradale incompleta e/o inadeguata e/o delimitazione cantiere incompleta e/o inadeguata;
- Piano operativo della sicurezza (POS) visionato dal CSE e non presente in cantiere;

B. non conformità gravi rilevate in cantiere:

- inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 57 del presente capitolato recante "Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera";
- mancato aggiornamento nel POS dei nominativi delle maestranze presenti in cantiere;
- rilevatore gas/ossigeno assente ma potenzialmente necessario per il tipo di lavorazione in atto in ambiente potenzialmente confinato;
- Segnaletica stradale assente, delimitazione cantiere assente o fortemente inadeguata;
- Assente o inadeguata messa in sicurezza delle pareti dello scavo;
- Assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavori con rischio di caduta dall'alto/ nel vuoto.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subappaltator sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023;
 - c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
3. L'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
4. La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2013.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 48 e 49 del presente Capitolato.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,

comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Art. 50 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo in parola.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 51 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 52 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto sarà istituito, prima della consegna dei lavori, un collegio consultivo tecnico.
2. Il Collegio Consultivo Tecnico è istituito ai sensi degli articoli 215 e seguenti del D.lgs.36/2023.
3. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri che non avranno valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c.
4. Il collegio consultivo tecnico è formato da 3 componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
5. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.
6. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.
7. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.
8. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
9. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
10. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto.

Art. 53 - ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il Responsabile Unico del Progetto deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il Responsabile Unico del Progetto, entro quindici giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori in ordine alle riserve iscritte, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito,

dell'organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

3. Il Responsabile Unico del Progetto e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
4. In caso di mancata intesa tra il Responsabile Unico del Progetto e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'Allegato V.1 del d.lgs. 36/2023.
5. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
6. Qualora il Responsabile Unico del Progetto non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal Responsabile Unico del Progetto entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
7. L'esperto, qualora nominato, ovvero il Responsabile Unico del Progetto, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Committenza e al soggetto che ha formulato le riserve.
8. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.
9. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Committenza.
10. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario.
11. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committenza.

Art. 54 - RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 53 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 12 del presente articolo.
12. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta alla Magistratura Ordinaria, dichiarando fin d'ora le parti la competenza territoriale del foro di Napoli, ed è esclusa la competenza arbitrale.
13. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 55 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore trova applicazione l'art. 11, comma 5 e 6 del D.lgs. n. 36/2023.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del Progetto, possono richiedere all'appaltatore copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la

sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, redige, tempestivamente, il certificato di ultimazione.
2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Committenza. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Committenza si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 57 - TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Committenza può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
3. Trova applicazione l'articolo 116 del d.lgs. n. 23/2023.

Art. 58 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Committenza si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Committenza si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Committenza avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Progetto, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Committenza non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 – NORME FINALI

Art. 59 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal contratto e dalle altre disposizioni del presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera, impiegando prevalentemente mano d'opera locale;
2. fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
3. osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.
4. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
5. corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
6. trasmettere alla Committenza e alla Direzione Lavori, prima dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
7. comunicare alla Direzione Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo raccomandata a/r o PEC, i dati relativi alla mano d'opera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati (sia di proprietà che a nolo, indicando le relative targhe e/o numeri di telaio), ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, la Direzione Lavori non procederà all'emissione del SAL immediatamente successivo.
8. provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
9. provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, impianti per la produzione di aria compressa, attrezzi di perforazione meccanica, realizzazione di piste di servizio e di cantiere, etc.
10. provvedere alla fornitura di acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le prove di tenuta dei manufatti in genere.
11. prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dalla Direzione Lavori. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, componenti, pezzi speciali, apparecchiature, ecc., oltre alle prove di accettazione in fabbrica e a quelle di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico dell'Impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'Impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.

12. conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisoriale. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a suo insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori.
13. garantire in ogni caso il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose.
14. risarcire dei danni di ogni genere ed il pagamento delle indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'Impresa rimane unica e diretta responsabile.
15. provvedere a tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisoriale di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
16. provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà della Committenza in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
17. provvedere all'impianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'eventuale illuminazione dei cantieri, nonché agli apparecchi di peso e misura dei materiali e agli stacci e vagli per la granulometria degli inerti.
18. installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza delle norme vigenti.
19. predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.
20. mettere a disposizione della Direzione Lavori fino alla redazione dello stato finale dei lavori, locali in muratura od in legname, di superficie coperta non inferiore a 70 m² opportunamente arredati ed attrezzati.
21. Mettere a disposizione della Direzione Lavori, dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo, strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per i tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di ogni genere e per la contabilità dei lavori.
22. Mettere a disposizione della Direzione Lavori dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo una autovettura in cantiere.
23. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoriale per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza dei manufatti circostanti e del lavoro.
24. Provvedere all'espurgo ed al trasporto a discarica dei materiali espurgati dai canali, fogne corsetti, caditoie stradali ecc. realizzati con l'appalto, anche se il formarsi dei depositi e degli interrimenti sia dovuto a cause di forza maggiore od a fatti non imputabili all'Impresa.
25. Predisporre le opere provvisoriale che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque meteoriche nonché le opere provvisoriale necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.

26. Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previa intesa diretta con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.
27. Ristabilire e reintegrare nello stato pristino quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.
28. Disporre ove necessario la guardiana notturna e diurna dei cantieri e dei lavori, curare il buon ordine e la disciplina dei medesimi.
29. Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere, ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori; sarà cura dell'Appaltatore predisporre la delimitazione delle aree mediante l'utilizzo di strumentazione GPRS.
30. Provvedere alle indagini relative alla ricerca di ordigni bellici ed alla eventuale bonifica degli stessi.
31. Provvedere all'esecuzione dei saggi diretti (scavi) o indiretti (utilizzo di georadar o attrezzatura similare) per l'individuazione dei sottoservizi insistenti nell'area di sedime delle opere in parola (cavi ENEL, cavi Telecom, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, ecc.).
32. Provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro.
33. Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie delle opere eseguite nel numero che sarà di volta in volta richiesto dalla Direzione dei Lavori.
34. Le fotografie saranno a colori e del formato 15 x 10 cm e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie unitamente al supporto informatico (formato jpeg). Sul tergo delle copie dovranno essere apposte la data e la denominazione dell'opera.
35. All'atto dell'emissione di ogni stato di avanzamento dovranno essere fornite due fotografie a colori formato 18 x 24 cm riproducenti lo stato dell'opera in corso di esecuzione al momento in cui si richiede il pagamento della rata dei lavori eseguiti.
36. A lavori ultimati l'Impresa dovrà fornire tutte le fotografie a colori che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori, del formato 18 x 24 cm riproducenti gli aspetti fondamentali dell'opera ultimata.
37. Fornire all'Ente Appaltante, a lavori ultimati, tre copie di tutti i disegni delle opere eseguite e contabilizzate con l'indicazione delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare una esatta documentazione delle opere così come effettivamente realizzate; detta documentazione dovrà essere fornita, anche su supporto magnetico (formato Autocad).
38. Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo.
39. Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta scritta del Direttore dei Lavori i procuratori, i direttori di cantiere, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento della Committenza e/o della Direzione Lavori.
40. Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro dei visitatori, sul quale l'Impresa annoterà i nomi e le qualifiche dei visitatori dei cantieri, degli impianti e delle opere in genere, facendovi apporre la firma.
41. Disponibilità di forza motrice. L'Impresa dovrà provvedere, a tutte sue cure e spese e senza diritto ad alcun compenso, all'eventuale reperimento e trasporto dell'energia elettrica occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Committenza da ogni onere in merito. Potrà essere concesso all'Impresa di usufruire di linee elettriche eventualmente di proprietà della Committenza, alle condizioni che saranno stabilite dalla Committenza a suo insindacabile giudizio.
42. Mantenere tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, sino alla presa in consegna da parte della Committenza. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare le opere stesse in perfetto stato, restando esclusi i danni prodotti

da forza maggiore considerati nel presente capitolato e sempre che l'appaltatore ne abbia fatto regolare denuncia nei termini prescritti.

43. L'appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi conservare compensanti nei prezzi di elenco e/o nei prezzi a corpo.
44. Quando l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi la Committenza, ove non dia ricorso alla rescissione contrattuale, sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente, alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'impresa.
45. In caso di rifiuto o di ritardo, superiore a 7 giorni, di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e la Committenza provvederà a recuperare la spesa sostenuta sul successivo acconto. Sarà applicata la penale del 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Committenza. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 60 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61 - BREVETTI DI INVENZIONE

1. Sia che la Committenza prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa (viene sempre inteso con il consenso della Direzione Lavori), l'impresa stessa deve dimostrare di aver pagato i dovuti diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego, la Committenza sottostare ad alcuna spesa, imposizione o richiesta.

Art. 62 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 63 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 64 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e) gli oneri e le marche da bollo necessarie per il deposito al Genio Civile dei progetti strutturali.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.